

OGGETTO

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019 PERIODO D'IMPOSTA 2018

AGGIORNAMENTO

4 FEBBRAIO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

ARTT. 3 E 8- BIS D.P.R. 22.07.1998 N. 322; ARTT. 5, 8 E 13 D. LGS. 18.12.1997 N. 471; D.LGS 10 MARZO 2000, n. 74, ART. 4, D.P.R. 5.10.2001 N. 404; D.P.R. 7.12. 2001 N. 435; CIRCOLARE A.E. 25.01.2002 N.6/E, Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471., DLGS 24 settembre 2015 n. 158, PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16.1.2017 n. 10050/2017, D.L. 22 OTTOBRE 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 DICEMBRE 2016, n. 225- PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.1.2019 N.10659

ALLEGATI

1. SANZIONI AMMINISTRATIVE
2. SANZIONI PENALI

CLASSIFICAZIONE

Diritto Tributario
IVA
Dichiarazione Iva annuale

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
028

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 15/2018 - DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2018 PERIODO D'IMPOSTA 2017

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La dichiarazione IVA 2019 periodo d'imposta 2018 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 sul modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019 n. 10659.

Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 16 marzo 2019. Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:

- Entro il 1 luglio (il 30 giugno cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 16.3;
- Entro 30 giorni successivi al 1 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull'intero importo dovuto al 1 luglio.

Le novità della dichiarazione IVA 2019 periodo d'imposta 2018 riguardano principalmente:

- La modalità di compilazione del rigo VL33, che accoglie l'importo complessivo risultante a credito del contribuente e tiene conto esclusivamente dei versamenti effettuati (VL30 campo3);
- Il gruppo IVA e la procedura di liquidazione IVA di Gruppo relativamente alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017, con decorrenza dal 1.1.2019.
- La nuova casella 3 del rigo VO34 che va barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l'applicazione del regime dei "minimi", revocano la scelta effettuata e accedono dal 2018 al regime forfettario di cui alla L.190/2014.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE E SOGGETTI ESONERATI

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA, ma anche associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali non riconosciute e tutti coloro che nel 2018 o negli anni precedenti hanno presentato all'Agenzia delle Entrate il Modello di inizio attività (AA7 ed AA9).

Si precisa che la dichiarazione deve essere comunque presentata anche qualora i soggetti passivi IVA nel corso del 2018:

- non abbiano effettuato operazioni in regime di IVA;
- non siano tenuti al versamento dell'imposta;
- non abbiano svolto alcuna attività;
- abbiano effettuato esclusivamente operazioni non imponibili ex artt. 8, 8bis e 9, D.P.R. n. 633/1972;
- abbiano effettuato operazioni non soggette ex art. 74, commi 7 e 8 (cessioni di rottami), D.P.R. n. 633/1972.

Sono inoltre obbligati alla presentazione della dichiarazione:

- i soggetti (agricoltori, esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in modo ordinario;
- gli eredi;
- il curatore fallimentare;
- le società incorporanti;
- le società beneficiarie in corso di scissione.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/72, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 633/72 abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 del D.P.R. 633/72 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti oro, argento puro, rottami ecc.).
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 Luglio 2012, n. 98 (SUPERMINIMI);
- i giornalieri e tabaccari che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6; del D.P.R. 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai

- sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
 - i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
 - i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
 - i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
 - le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime forfettario di cui L.16.12.91 n.398, consistente nell'esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
 - Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti quali l'esercizio di attività medica e assicurativa ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972 e per coloro che hanno optato ai sensi dell'art.36-bis per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

L'art.8 , D.P.R. n. 322/1998, come modificato dall'art.4 co.4 del D.L. 193/2016 convertito dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225, prevede che la presentazione della dichiarazione Iva deve avvenire:

- Per le dichiarazioni decorrenti dal 2018 tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

I soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma e devono trasmettere le dichiarazioni esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'A.E. La presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione annuale IVA trasmessa in via telematica.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2019

PAGINA

4/10

la sanzione da 250 a 2.000 euro.

TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E RATEIZZAZIONE

Il termine per il versamento del saldo dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale a seguito del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 che ha modificato l'art. 6 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542 prevede che il saldo Iva va versato alternativamente:

- Entro il 16 marzo:
 - ✓ In un'unica soluzione;
 - ✓ In forma rateale (massimo 9 rate) entro il 18 novembre 2019.
- Entro il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi ovvero entro il 30 giugno con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo. Cioè se il saldo è versato entro il 1.7.2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) la maggiorazione sarà pari all'1,6%.
 - ✓ In un'unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese tra il 16 marzo e il 1 luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica);
 - ✓ In forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese tra il 16 marzo e il 1 luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) e suddividendo l'importo in un numero massimo di 6 rate. A ogni rata successiva vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile. La prima rata deve essere pagata entro il 1 luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) e le rate successive entro il 16 di ogni mese.
- ovvero avvalendosi dell'ulteriore differimento al 30 luglio, a norma dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001 (ris. Agenzia delle Entrate n. 73 del 20.6.2017), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) un'ulteriore maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi; tuttavia poiché come già evidenziato il 30.6.2019 è domenica, il termine di cui all'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001 decorre dal 1.7.2019, con scadenza al 31.07.2019.

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso il contribuente abbia optato per il versamento del saldo Iva entro il 16 marzo con versamento rateale, le rate devono essere di pari importo: la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione, quelle successive alla prima devono essere versate entro il 16 di ciascun mese di scadenza. In ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2019.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile sull'importo di ogni rata successiva alla prima.

Pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 16 marzo al 16 aprile; la terza rata deve essere aumentata dello 0,66% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 16 aprile al 16 maggio e così via.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2019

PAGINA
5/10

INTERESSI APPLICABILI ALLE SINGOLE RATE					
RATE	SCADENZA	INTERESSI	RATE	SCADENZA	INTERESSI
1	18 marzo 2019	-	6	20 agosto 2019	1,65%
2	16 aprile 2019	0,33%	7	16 settembre 2019	1,98%
3	16 maggio 2019	0,66%	8	16 ottobre 2019	2,31%
4	17 giugno 2019	0,99%	9	18 novembre 2019	2,64%
5	16 luglio 2019	1,32%			

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta a seguito della dichiarazione IVA annuale tramite il Mod. F24. L'importo minimo da versare è pari a € 10,33. Alla dichiarazione IVA non è applicabile l'aumento del limite da € 10,00.- a € 12,00.- previsto in sede di dichiarazione dei redditi.

Il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell'IVA annuale è il seguente:

- 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

In caso di rateizzazione dell'imposta, in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare nella colonna "rateazione/regione/prov" sia la rata che sta versando, sia il numero di rate prescelto: ad esempio, per il versamento della terza di 5 rate, deve indicare 0305.

Inoltre, per il versamento degli interessi sulle somme rateizzate è stato istituito il seguente codice tributo:

- 1668 – Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione Erario del modello di pagamento unificato.

Il versamento deve essere effettuato all'unità di euro, con arrotondamento per eccesso qualora la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto in caso contrario (ad esempio € 55,50 diventa € 56,00; € 65,62 diventa € 66,00; € 65,49 diventa € 65,00).

Se, invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati, come nel caso di rateazioni, al momento del versamento si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro, trattandosi di somme che non si indicano in dichiarazione, ma direttamente nel Mod. F24.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente per via telematica.

COMPENSAZIONE

Come è ormai noto, in relazione all'ammontare annuo di credito IVA utilizzabile in compensazione esterna (Mod. F24) è possibile individuare due differenti situazioni:

- Credito Iva anno 2018 fino a € 5.000 - Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, né ci sono particolari formalità da eseguire. Tale forma di utilizzo del credito IVA annuale può essere fatta valere sin dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (1 gennaio 2019 per il credito del 2018).

- Credito Iva anno 2018 oltre i 5.000 € -La compensazione può avvenire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2019 periodo d'imposta 2018 con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti (limite elevato a 50.000,00 per le start up innovative).

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

I curatori fallimentari o i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno 2018, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due modelli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data.

Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2018, e quest'ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Resta comunque fermo, in entrambe le ipotesi, l'obbligo per i curatori fallimentari o i commissari liquidatori di presentare, in luogo del contribuente, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione redatta utilizzando il modello IVA-74bis per le operazioni effettuate nell'anno solare anteriore all'apertura della procedura stessa.

RIMBORSO CREDITO IVA

L'art.30 comma 3, del D.P.R. n.633/1972 riconosce la possibilità ai contribuenti di chiedere a rimborso l'eccedenza IVA detraibile se di importo superiore a € 2.582,28 alle seguenti condizioni:

- a) Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all'aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E, sono considerate "ad aliquota zero":

- le operazioni attive effettuate dalle imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72;
- le altre ipotesi di applicazione del reverse charge, tra le quali rientrano ora le nuove fattispecie dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72.

A seguito della modifica dell'art. 30 comma 2, lett. a), DPR n. 633/72 le operazioni assoggettate allo split payment di cui al nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base al requisito dell'aliquota media.

- b) Effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate.
- c) Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni di beni e servizi imponibili. In

tal caso il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

- d) Effettuazione delle seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:
- lavorazioni relative a beni mobili materiali;
 - trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare; di importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.
- e) Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati.

In deroga alle disposizioni esposte nel comma 3, l'art.30, comma 4 D.P.R. n. 633/1972 ammette il rimborso del credito Iva anche se inferiore a € 2.582,28 e senza la sussistenza dei requisiti, a condizione che:

- Dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultino eccedenze detraibili;
- Le eccedenze non siano utilizzate negli anni successivi.

Con circolare 16 gennaio 1992, n. 2 il Ministero delle Finanze ha precisato che condizione essenziale è la presenza di tre dichiarazioni annuali consecutive a credito.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso, il D.L. 193/2016 intervenendo sull'art. 38-bis, commi 3 e 4 D.P.R. n. 633/1972 stabilisce:

1. Il rimborso di importo non superiore a € 30.000,00 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e senza visto di conformità;
2. Il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto "a rischio" (contribuente non virtuoso) è erogato previa prestazione di idonea garanzia e del visto di conformità;

In particolare, sono considerati soggetti a rischio coloro che:

- esercitano l'attività da meno di due anni (escluse le start up di cui all'art.25 DL n. 179/2012);
 - sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o crediti dichiarati) superiori al:
 - 10% degli importi dichiarati se questi non superano €150.000;
 - 5% degli importi dichiarati se questi superano €150.000, se gli importi non superano € 1.500.000;
 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a €150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;
 - Presentano la dichiarazione/istanza infrannuale a rimborso priva di visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - Richiedono il rimborso del credito a seguito di cessazione di attività;
3. Il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto non a rischio (contribuente virtuoso), è erogato previa garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità allegando alla

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2019

PAGINA

8/10

stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali il regolare versamento dei contributi previdenziali o assicurativi. L'introduzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio è utilizzabile per attestare, la presenza della condizione di solidarietà patrimoniale e di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ossia:

- Rispetto all'ultimo periodo d'imposta:
 - Il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
 - La consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
 - L'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d'aziende;
- Nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia stata presentata da società di capitali non quotate;
- Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 38-bis comma 10 DPR 633/1972, il legislatore ha previsto la possibilità di individuare i contribuenti per i quali i rimborsi del credito IVA sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.

Inoltre sono eseguiti in via prioritaria anche i rimborsi IVA annuali in favore dei soggetti che hanno optato per il regime di trasmissione telematica delle fatture e/o corrispettivi di cui all'art.1 co 3 e all'art. 2 co.1 del D.Lgs 5 agosto 2015 n.127.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Nella "Scheda di Consulenza" per il mese di gennaio 2019 è stato formulato l'elenco della documentazione necessaria per eseguire l'adempimento in oggetto. Pertanto, ove non abbiate già consegnato nel corso della sessione programmata quanto richiesto, occorre che trasmettiate allo studio, quanto prima e comunque entro il 22 febbraio 2019, la documentazione riportata nella scheda di raccolta dati per la compilazione della dichiarazione annuale dati IVA.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
Dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2019

PAGINA
9/10

ALLEGATO 1 – RIEPILOGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo a 90 giorni, in presenza di debito d'imposta.	Sanzione del 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di euro 250,00.-.
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito d'imposta	Sanzione da € 250,00.- a € 2.000,00.-.
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni.	Sanzione da € 250,00.- a € 2.000,00.-.
Presentazione della dichiarazione e presentata entro il termine per l'invio di quella per l'anno successivo e comunque prima dell'inizio di un controllo fiscale	Sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta con un minimo di euro 200.-
Omessa presentazione e presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento	Sanzione da € 150,00.- a € 1.000,00.-.
Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante (es. imposta indebitamente detratta, imposta relativa a specifiche operazioni imponibili non dichiarate e precedentemente non documentate e/o non registrate, ecc.).	Sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta e/o della differenza del credito utilizzato.
Dichiarazione infedele quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie fraudolente".	Sanzione dal 135% al 270% (aumento della metà) in presenza di condotte fraudolente.
Dichiarazione infedele in assenza di condotte fraudolente, se la maggior Iva minor credito sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati, e comunque complessivamente inferiori a 30.000,00 euro.	Sanzione dal 60% al 120% (riduzione di 1/3)
Richiesta di rimborso in difformità della dichiarazione e quindi per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione.	Sanzione dal 30% della somma non spettante
Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli.	Sanzione da € 500,00.- a € 2.000,00.-.
Violazione dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'IVA in acconto o a saldo o della maggiore imposta risultante dai controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 54 – bis del d. P.R: 26 ottobre 1972, n.633.	Sanzione del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D.lg. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute.	Sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.
Utilizzo in compensazione credito oltre il limite previsto	30% dell'imposta non versata

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 22/2019

PAGINA

10/10

ALLEGATO 2 – RIEPILOGO DELLE SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE PENALE
Dichiarazione fraudolenta: <ul style="list-style-type: none">• indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 2, comma 1)
Dichiarazione fraudolenta: indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie ed avvalendosi di mezzi fraudolenti, quando congiuntamente: <ul style="list-style-type: none">• l'imposta evasa è superiore a euro 30.000,00;• l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a euro 1.500.000,00	Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 3)
Dichiarazione infedele: indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente <ul style="list-style-type: none">• l'imposta evasa è superiore a euro 150.000,00;• l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a euro 3.000.000,00	Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 4)
Dichiarazione omessa: quando l'imposta evasa è superiore a euro 50.000,00. Agli effetti penali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto	Reclusione da 18 mesi a 4 anni (articolo 5)
Omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale quando l'imposta non versata è superiore a euro 250.000,00 per ciascun periodo di imposta entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo	Reclusione da 6 mesi a 2 anni (art. 10-ter)
Indebita compensazione. Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti per un ammontare superiore a 50.000,00	Reclusione da 6 mesi a 2 anni. (art. 10- quater)
Indebita compensazione. Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50.000,00	Reclusione da 18 mesi a 6 anni. (art. 10- quater)